

Egr. dott. Sergio Santoro
Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

Oggetto: Attuazione dell'art. 6bis del d.l.s 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012 - Audizione del 17 dicembre 2012

Illustre Presidente,

con riferimento all'audizione tenutasi lo scorso 17 dicembre sullo schema di delibera "Attuazione dell'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012", desideriamo ancora ringraziare l'Autorità dell'occasione concessa ed esprimere il nostro più vivo compiacimento per il grande lavoro svolto per implementare la Banca dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Riteniamo che tale strumento nel tempo possa rappresentare una notevole semplificazione nello svolgimento delle procedure di gara ma, come per ogni novità, riteniamo altresì necessario un periodo di sperimentazione e di accompagnamento per permettere agli operatori economici e alle stazioni appaltanti di adeguarsi.

In questo senso ci permettiamo di evidenziare che sarebbe opportuno, almeno per le imprese di minori dimensioni (ma anche per le stazioni appaltanti meno strutturate), prevedere una tempistica di implementazione più dilatata nel tempo, proprio per favorire la conoscenza della BDNCP e massimizzare le opportunità offerte in termini di partecipazione alle gare delle imprese stesse.

In proposito si suggerisce quindi di valutare un allungamento ed una riparametrazione delle scadenze temporali, individuando la prima scadenza per la fascia di appalti il cui importo è superiore al valore individuato per la definizione degli appalti di lavori sopra soglia comunitaria (ex Regolamento (CE) n. 1251/2011, 5 milioni di euro); la seconda scadenza per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 1.000.000 di euro; la terza scadenza per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a 150.000 euro; ed infine una quarta scadenza, che giunga almeno a fine 2013, per gli importi superiori ai 40.000 euro. Solo dopo l'ultimo periodo di sperimentazione riteniamo si possa estendere l'utilizzo della BDNCP a tutte le gare di appalto.

Inoltre sarebbe a nostro parere opportuno modificare la dizione secondo cui, nella fase transitoria "le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le vigenti modalità", nel senso di prevedere l'indicazione di non procedere ad esclusioni automatiche dalle gare degli operatori laddove l'interrogazione alla BDNCP desse esito negativo, ma di procedere comunque in tali casi, anche ad una verifica diretta delle documentazioni cartacee.

Sotto il profilo strettamente tecnico, ci permettiamo poi di evidenziare alcuni elementi che riteniamo possano migliorare la fruibilità della Banca Dati:

Art. 3, punto 3

Mentre si condivide che tutti i soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d) siano dotati di una PEC, anche tenuto conto che dal 30 giugno 2013 vigerà l'obbligo anche per le ditte individuali di "depositare presso l'ufficio del registro delle imprese competente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata" (rif. art. 5 D.L. 179/2012), si ritiene che l'obbligo in capo agli stessi di dotarsi di una firma digitale possa rappresentare un ostacolo all'utilizzo del sistema e conseguentemente alla partecipazione alle gare, soprattutto per le imprese meno strutturate. Anche tenuto conto che tuttora non esiste obbligo di possedere tale strumento.

Al fine di procedere con una effettiva semplificazione, si propone di consentire, al legale rappresentante dell'OE di delegare, quanto meno nella fase di sperimentazione, l'inserimento dei documenti senza dover utilizzare la propria firma digitale, valorizzando così l'istituto della delega già previsto dallo schema di delibera in oggetto.

Tale procedura peraltro è già vigente nell'ambito dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive di cui al D.P.R. n. 160/2010.

Art. 5, comma 1 lettera b)

Desideriamo evidenziare che all'art.5, comma 1 lettera b), in merito al Documento Unico di Regolarità Contributiva, il solo riferimento all'INAIL rappresenta una limitazione in termini di accessibilità alle informazioni da parte delle Stazioni Appalti con specifico riferimento agli operatori di taluni settori economici per i quali sono stati segnalati elementi di criticità nelle modalità di emissione del DURC che invece non si riscontrano con la procedura INPS.

Infine ci permettiamo di chiedere se l'introduzione della procedura informatizzata comporterà per le imprese un maggior onere nella partecipazione alle gare. In proposito ci permettiamo di esprimere il nostro più vivo auspicio che tale innovazione sarà ricompresa nella quota che le imprese già sostengono senza gravare ulteriormente sui bilanci aziendali.

Ringraziando per l'attenzione porgiamo distinti saluti e i nostri auguri per le prossime Festività.

Il Presidente ANAEPA
Arnaldo Redaelli



Il Presidente CNA
Rinaldo Incerpi

